

STATUTO

**PROGES EDUCA IMPRESA
SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA, PROGES
EDUCA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARMA PR VIA COLORNO 63

Numero REA: PR - 273706

Codice fiscale: 02871320343

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO	4B4
N.	62360 DI RE
E AL N.	21381 DI RACI

Statuto di impresa sociale in forma di s.r.l.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 (Denominazione)

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di società a responsabilità limitata, denominata: **"PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE società a responsabilità limitata"** o, in forma abbreviata, **"PROGES EDUCA Impresa Sociale S.r.l."**.

Art. 2 (Scopo e oggetto sociale)

1. La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, nei settori dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni.

La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività in via stabile e principale:

- gestire attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto dei principi ispiratori della società;
- svolgere formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- gestire centri sociali, culturali e ricreativi, sportivi, consultori famigliari, medico-psico-pedagogici e strutture sociali similari;
- curare la progettazione, redazione e pubblicazione di materiale didattico ed informativo, di dispense, volumi, sussidi audio, video, telematici e di tutto quanto possa essere utile ad integrare le attività di cui ai punti precedenti;
- organizzare attività di formazione, informazione, ricerca ed aggiornamento attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi,



seminari e convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento, nei campi socio-educativo e culturali.

Le scuole gestite intendono operare quali "Scuole a orientamento Cattolico", tanto nella natura della propria azione educativa, quanto negli scopi: intendono, cioè, sviluppare una cultura e un'azione educativa imperniata sulla centralità della persona, finalizzate al pieno compimento della dignità e della libertà dell'uomo in vista della formazione integrale della persona umana e del bene comune della società, attraverso la cura di una Comunità educante inserita come presenza attiva nel tessuto della Chiesa locale e del territorio. Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

Art. 3 (Durata della società)

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2060.

Art. 4 (Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La società ha sede in Parma e, con decisione dell'organo amministrativo, può trasferire la sede sociale nello stesso comune, ed istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

TO

Art. 5 (Capitale sociale e sue variazioni)

1. Il capitale sociale è di euro 30.000 (trentamila) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, co. 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.



4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova

emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

Art. 6 (Finanziamento dei soci alla società)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 7 (Titoli di debito)

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni e clausola di prelazione)

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Per "partecipazione" s'intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa, il diritto di sottoscrizione in sede d'aumento del capitale, ovvero il diritto di prelazione sull'inoptato.

Per "trasferimento" s'intende qualsiasi trasferimento per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento, totale o parziale, della titolarità della partecipazione ivi compresi, in via esemplificativa, la vendita, la donazione, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la vendita in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che interviene nell'ambito di cessione o conferimento d'a-



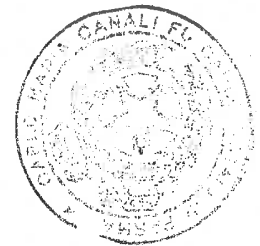
zienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento.

2. Il trasferimento delle partecipazioni è subordinato al diritto di prelazione riservato agli altri soci; pertanto, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del potenziale cessionario, il prezzo della cessione (ovvero, trattandosi di cessione a titolo gratuito o a controprestazione infungibile, il valore della partecipazione), le modalità di pagamento e le clausole approntate a garanzia del pagamento. La comunicazione equivale a "invito a proporre"; pertanto, il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale da parte del destinatario della comunicazione, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione d'esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Trattandosi di trasferimento a titolo gratuito o a controprestazione infungibile, il diritto di prelazione può essere esercitato pagando al socio offerente, in un'unica soluzione, una somma di danaro corrispondente al valore da lui indicato nella comunicazione. Mancando l'indicazione di questo valore o ritenendolo uno o più soci prelazionari eccessivamente elevato rispetto al valore di mercato della partecipazione, su istanza di un socio prelazionario o del socio offerente, il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili nella cui circoscrizione ha sede legale la società deve nominare un terzo arbitratore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, comma 1, c.c., proceda alla corretta stima del valore della partecipazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nei termini indicati per la totalità della partecipazione offerta in prelazione. Qualora nessun socio intendesse esercitare il diritto di prelazione, ovvero il diritto fosse esercitato soltanto per una parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in prelazione al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve avvenire nei 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura del procedimento d'offerta in prelazione; in difetto, il procedimento deve essere ripetuto. Qualora una pluralità di soci intendesse esercitare il diritto di prelazione, la partecipazione offerta in prelazione sarà attribuita in proporzione al valore nominale delle partecipazioni rispettivamente possedute; per contro, qualora taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto s'intenderà esercitato *pro quota* dagli altri soci che lo avranno esercitato a meno che non abbiano dichiarato, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di questo accrescimento. Se, per effetto della rinuncia all'accrescimento, la partecipazione offerta in prelazione non dovesse essere interamente acquistata, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in prelazione al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Qualora nella comunicazione fosse indicato come potenziale cessionario un socio, anche a esso è riconosciuto il diritto d'esercitare il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci. Quando viene esercitato il diritto di prelazione per la costituzione del diritto d'usufrutto vitalizio la relativa durata non potrà eccedere la vita del terzo aspirante usufruttuario. La costituzione in pegno è subordinata al consenso



di tutti i soci.

Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione è inefficace nei confronti della società e dei soci. La procedura d'offerta in prelazione non è necessaria se tutti i soci hanno rinunciato per iscritto al diritto di prelazione.

Art. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.
2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.
3. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
4. L'esclusione è disciplinata dalle norme in tema di società a responsabilità limitata compatibilmente con i limiti del D.Lgs. n. 112/2017. È in facoltà del socio escluso d'investire l'assemblea del provvedimento d'esclusione entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni per deliberare in ordine al provvedimento d'esclusione.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 (Decisioni dei soci – competenze)

1. Ai sensi dell'art. 2463, co. 2, n. 7) e dell'art. 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'art. 2479, co. 2:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;

c) il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune;

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 11 (Decisioni dei soci – modalità)

1. I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'art. 2479, co. 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale richiedano l'adozione del metodo assembleare.

Art. 12 (Assemblea dei soci - convocazione)

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assem-



blea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Art. 13 (Assemblea dei soci – luogo di convocazione)

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 14 (Assemblea dei soci – rappresentanza)

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, ai sensi del 2479 bis c.c., consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Art. 15 (Assemblea dei soci – presidenza)

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

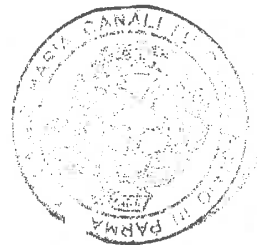
Art. 16 (Assemblee dei soci – intervento in assemblea)

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.
2. L'assemblea può esser tenuta in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, partecipando attivamente al dibattito, visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o il notaio verbalizzanti.

Art. 17 (Decisioni dei soci – quorum)

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
2. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, co. 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spe-



dita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Art. 18 (Amministrazione della società)

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di nove membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:

b.1 - con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le modalità di cui oltre;

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto;

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto;

con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 29, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs.117/2017, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non devono essere stati condannati ad una pena detentiva (onorabilità);
- devono essere in possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate dall'esperienza pregressa acquisita nei settori in cui l'impresa sociale opera ovvero in quelli delle cooperative sociali o altri settori affini, ovvero assicurate dal possesso specifici titoli abilitativi (professionalità);
- non devono avere legami con Enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali ovvero che possano adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità perseguite dalla Società (indipendenza).

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.



6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

8. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

9. Se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

10. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

11. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attri-

buita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 19 (Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva)

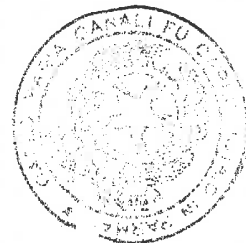
1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 18 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, co. 5, del codice civile, agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione, nei limiti di cui alla nomina di conferimento dei relativi poteri;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione;

Art. 20 (Decisioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale simultaneo)

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, al-



meno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 21 (Decisione del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto)

1. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 19 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. Fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 22 (Amministratore unico)



1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 23 (Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 (Amministratori delegati e comitato esecutivo)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

2. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, co. 4, e nell'art. 2475, ultimo comma, del codice civile.

Art. 25 (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione;

a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

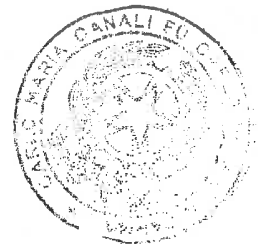
b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 26 (Controllo legale e revisione legale dei conti)

1. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 29, l'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 112/2017, nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile. I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza, anche nei confronti dei soci che li hanno eletti, e sono tenuti a mantenere riservati i documenti ottenuti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni.



2. L'organo di controllo monocratico o collegiale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
3. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.
4. Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di legge e che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal precedente articolo 18.
5. Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477, co. 4, i sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 23 comma 2 del presente statuto.
6. L'organo di controllo, se collegiale, può essere convocato dal presidente anche con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
7. L'organo di controllo, se collegiale, è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i sindaci, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata, oltre che dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative, da quanto previsto dall'articolo 10 comma 5 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 27 (Azione di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'art. 2476 del codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 28 (Esercizi sociali, bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
4. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori fatto salvo quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.



TITOLO VI - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Art. 29 (Modalità di coinvolgimento)

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 potranno partecipare alle assemblee dei soci, in qualità di invitati e senza diritto di voto, un rappresentante dei lavoratori ed un rappresentante degli utenti scelto nell'ambito degli Organi Collegiali delle scuole gestite. Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori ed eventualmente agli utenti è riservata la facoltà di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

4. I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 31 (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.to: Borghini Giovanni.

F.to: Marco Papotti.

F.to: Carlo Maria Canali.

